



AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - PUNTOSI

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CON RITO CIVILE E DELLE
COSTITUZIONI DI UNIONI CIVILI**

Regolamenti Comunali

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E DELLE COSTITUZIONI DI UNIONI CIVILI

Indice generale

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Luogo di celebrazione

Art. 4 - Proposte da parte di privati

Art. 5 - Vincolo di destinazione dei siti privati

Art. 6 - Procedura per l'istituzione di un ufficio separato di stato civile in edifici storico artistici di proprietà privata e proposti da soggetti privati

Art. 7 - Regolamentazione dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti privati

Art. 8 - Orario di celebrazione

Art. 9 - Tariffe

Art. 10 - Organizzazione del servizio

Art. 11 - Allestimento della sala

Art. 12 - Danni e responsabilità

Art. 13 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 14 – Matrimonio o unione con l'ausilio di un interprete

Art. 15 - Matrimonio civile per delega

Art. 16 – Formalità preliminari alla celebrazione

Art. 17 – Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro comune

Art. 18- Disposizioni finali

Art. 19 - Entrata in vigore

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili nel rispetto ed in conformità della normativa vigente.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di stato civile – D.P.R. 396/2000, qualora richiesta nei luoghi e orari stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 2 - FUNZIONI

1. Il matrimonio civile e l'unione civile è di norma celebrato dal Sindaco o suo delegato, oppure, a richiesta degli interessati, può essere celebrato da un delegato tra le figure previste dal 3° comma, dell'art. 1, del D.P.R. 396/2000.
2. L'Ufficiale di stato civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'articolo 70 del D.P.R. 396/2000.
3. E' fatto divieto all'ufficiale di stato civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3 – LUOGHI DI CELEBRAZIONE

1. Il matrimonio civile e l'unione civile sono celebrati pubblicamente, su richiesta degli interessati, presso le sedi istituzionali di proprietà del Comune – Casa comunale e ufficio distaccato di stato civile - definite dall'Amministrazione comunale:
 - sala del Consiglio Comunale, al primo piano della sede comunale sita in Via Rossi, 11 a Rubano;
 - Auditorium dell'Assunta sito in Via Palù, 2 a Rubano.
2. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 110 del Codice Civile.
3. La Giunta comunale è l'organo deputato a disporre l'istituzione di ulteriori luoghi di proprietà comunale, e comunque disponibili, quali uffici distaccati di stato civile; si demanda alla Giunta comunale di predeterminare nel medesimo provvedimento i giorni della settimana e l'orario in cui potranno essere celebrati i matrimoni e le unioni civili in omogeneità e coordinamento con le modalità definite nel presente regolamento.
4. Il matrimonio civile e l'unione civile possono essere celebrati pubblicamente anche presso edifici privati di pregio storico e/o artistico, istituiti con apposito provvedimento della Giunta Comunale quali uffici distaccati di stato civile, nel rispetto degli indirizzi, principi modalità previsti dal presente regolamento.

Art. 4 – PROPOSTE DA PARTE DI PRIVATI

1. La proposta per l'istituzione di nuove sedi per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può essere presentata da soggetti privati proprietari di edifici rientranti nel patrimonio culturale del territorio comunale in quanto caratterizzati da pregio storico e/o artistico a tal fine offerti o comunque titolari di un vigente rapporto giuridico per l'utilizzo pluriennale della struttura candidata.
2. Per essere considerati edifici di pregio storico e/o artistico gli stessi edifici dovranno possedere:
 - l'attestazione di vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004: tale fattispecie comprende anche l'ipotesi di cui all'articolo 128 della medesima legge che prevede la conservazione di efficacia dei vincoli acquisiti sulla base di normative precedenti;
 - oppure essere riconosciuti quali Villa Veneta.

Per gli immobili di pregio storico e/o artistico sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (comprese le fattispecie disciplinate dall'art. 128 del medesimo D. Lgs.) il vincolo sarà dimostrato allegando copia del decreto di vincolo. Per gli immobili di pregio storico e/o artistico individuati quale Villa Veneta, il riconoscimento dovrà essere dimostrato allegando copia del provvedimento dell'Istituto regionale ville Venete.

In entrambe le fattispecie, la proprietà (e/o titolare di altro diritto reale di disponibilità

dell'edificio), dovrà presentare, a corredo della proposta, la documentazione dimostrante i caratteri storici e/o artistici, ovvero gli elementi costituenti espressione dei valori storici, culturali del territorio e relativi all'area.

3. Nel caso di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., la proposta dovrà essere corredata dal parere favorevole preventivo della Soprintendenza competente sul bene.

Art. 5 – VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI SITI PRIVATI

1. Le sedi da destinarsi a sale per la celebrazione di matrimoni e unioni civili, di proprietà di soggetti diversi dal Comune di Rubano, devono essere giuridicamente poste nella disponibilità dell'Amministrazione comunale con carattere di esclusività ed in modo continuativo per la durata della convenzione di cui all'articolo 7 comma 1.
2. Nel caso in cui il luogo proposto costituisca porzione (esempio: una sala o eventuale pertinenza quale il giardino da utilizzare per la celebrazione) di un più ampio sito suscettibile di utilizzi promiscui, il requisito dell'esclusività richiede una precisa delimitazione fisica dello spazio che si intende riservare in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni e unioni civili. La continuità della destinazione si considera soddisfatta anche nell'ipotesi di disponibilità predeterminata per un utilizzo frazionato nel tempo, riservando cioè il sito – o una parte del medesimo - alla celebrazione solo in determinati giorni della settimana o del mese, purchè tale destinazione abbia carattere prestabilito, duraturo e comunque non occasionale.
3. E' fatto divieto alla proprietà di organizzare in concomitanza della celebrazione dei matrimoni e unioni civili, altro tipo di manifestazione nelle aree immediatamente adiacenti al luogo di svolgimento del rito, allo scopo di salvaguardare la solennità della cerimonia.

Art. 6 – PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE IN EDIFICI STORICI E/O ARTISTICI DI PROPRIETA' PRIVATA E PROPOSTI DA SOGGETTI PRIVATI

1. La Giunta comunale, organo deputato ad istituire uffici distaccati di stato civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, definisce gli indirizzi in base ai quali procedere per l'individuazione dei siti sui quali istituire gli uffici distaccati medesimi, approvando la bozza di convenzione da sottoscrivere con i soggetti privati.
2. L'amministrazione comunale provvede, con apposito avviso di manifestazione di pubblico interesse, al reperimento delle proposte da parte dei privati delle sedi nelle quali istituire gli uffici distaccati di stato civile per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili.
3. Un'apposita commissione tecnica avrà il compito di valutare in particolare i requisiti dei soggetti privati partecipanti all'avviso, il pregio storico e/o artistico dell'edificio proposto, l'idoneità della sede proposta per la funzione richiesta, l'adeguatezza delle attrezzature minime messe a disposizione per la celebrazione e quant'altro sarà oggetto di valutazione ed indicato dalla Giunta comunale.
4. La Commissione inoltrerà alla Giunta comunale per la formalizzazione dell'istituzione degli uffici distaccati di stato civile, le proposte offerte dai soggetti privati che riterrà idonee alla funzione di stato civile in questione e comunicherà le proposte non idonee in maniera tale che la Giunta comunale possa prenderne atto.
5. Successivamente all'istituzione degli uffici distaccati di stato civile per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili, sarà sottoscritta la convenzione con i soggetti privati per regolare i rapporti tra il Comune e la proprietà e/o titolare di altro diritto reale.

Art. 7 – REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I SOGGETTI PRIVATI

1. L'atto convenzionale che regola i rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il soggetto privato titolare del sito per la celebrazione del rito avrà durata di minimo tre anni, con possibilità di rinnovo ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nell'atto convenzionale dovrà essere specificato che il privato concede a titolo gratuito il

sito, e l'allestimento minimo del medesimo, per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili.

3. La convenzione preciserà che il Comune istituirà una tariffa a favore del bilancio del Comune per lo svolgimento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; sarà altresì precisato nella convenzione medesima che il privato non potrà richiedere alcuna tariffa o rimborso spese per l'utilizzo del sito messo a disposizione.
4. L'atto convenzionale dovrà contenere una clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del soggetto privato, salvo ulteriore risarcimento del danno.
5. La convenzione dovrà prevedere nei confronti del Comune di Rubano, l'esonero da ogni responsabilità diretta ed indiretta.

Art. 8 – ORARIO DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati nelle giornate feriali come di seguito indicato:
 - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (un solo matrimonio in ciascuna mattinata presso le sedi istituzionali di proprietà del Comune indicate all'articolo 3 comma 1),
 - il sabato alle ore 10.30 e alle ore 11.30 (due matrimoni, di cui il primo - ore 10.30 - potrà essere celebrato presso uffici distaccati di stato civile di proprietà del Comune o di soggetti privati).
2. I nubendi e le parti che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l'orario previsto per la celebrazione e per questo dovranno trovarsi presso il luogo individuato quale sede per la celebrazione almeno 10 minuti prima dell'inizio della cerimonia.
3. Sono comunque escluse le celebrazioni dei matrimoni civili e delle unioni civili durante le seguenti festività o periodi:
 - il 1 gennaio;
 - il 6 gennaio;
 - la domenica di Pasqua, il sabato precedente ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo);
 - il 25 aprile;
 - il 1 maggio;
 - il 02 giugno;
 - il 13 giugno (Festa del patrono)
 - il 15 Agosto;
 - il 1 novembre;
 - l' 8 dicembre;
 - il 25 e il 26 dicembre.

La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili è inoltre sospesa il venerdì ed il sabato antecedenti le consultazioni elettorali, il lunedì successivo alle consultazioni e nei giorni in cui si svolgono le elezioni.

Art. 9 – TARIFFE

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili è dovuto il pagamento di una tariffa per l'utilizzo della sala, che annualmente viene deliberata con apposito atto di giunta propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe possono essere diversificate in relazione ai giorni della celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile (feriale o pre-festivo), al luogo di celebrazione e alla residenza delle parti.
3. Le tariffe sono dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute (pulizia sala, riscaldamento, energia elettrica, personale preposto al servizio, ecc.).
4. Le tariffe non comprendono le spese per l'ulteriore allestimento della sala rispetto all'allestimento minimo indispensabile per la celebrazione; l'allestimento ulteriore è comunque a carico delle parti che richiedono la celebrazione.
5. Nell'ipotesi di celebrazione ai sensi dell'articolo 110 del Codice civile è applicata la gratuità

della tariffa.

Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per i matrimoni civili e le unioni civili celebrati nel Comune di Rubano, l'ufficio comunale competente è l'Ufficio di stato civile.
2. L'eventuale visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili e unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento; i richiedenti sono accompagnati da personale comunale per la visita relativa alle sale istituzionali di proprietà del Comune e da parte del proprietario o gestore nell'ipotesi di un edificio privato, o parte di esso, istituito quale ufficio distaccato di stato civile.
3. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Art. 11 - ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, di cui al precedente art. 3 del presente regolamento devono essere liberi e disponibili.
2. Alle parti è consentito, a propria cura e spese, di addobbare la sala con: composizioni di fiori, fiocchi e con attrezzatura idonea se ritiene di allietare la cerimonia con della musica. Al termine della cerimonia l'allestimento dovrà essere tempestivamente ed integralmente rimosso, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa.
3. E' assolutamente vietato gettare o lasciare in terra riso, confetti, coriandoli ed altro all'interno e all'esterno delle sedi istituzionali e, salvo diversa indicazione da parte dei proprietari o aventi titolo, degli eventuali edifici privati individuati quali sedi distaccate di ufficio di stato civile.
4. E' vietato lo svolgimento di rinfreschi all'interno dei locali adibiti alla celebrazione.
5. È assolutamente vietato manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti elettrici, o effettuare attacchi volanti difformi alle norme di sicurezza.
6. Il Comune di Rubano si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli allestimenti a cura delle parti od altro all'interno delle strutture comunali e degli eventuali edifici privati individuati quali sedi distaccate di ufficio di stato civile, temporaneamente depositati dalle parti.

Art. 12 – DANNI E RESPONSABILITA'

1. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.
2. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree destinati alle celebrazioni di matrimoni e alla costituzione di unioni civili.

Art. 13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sarà applicata la regola dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo del Comune.
2. Previa verifica informale della disponibilità della sede desiderata presso l'ufficio stato civile del Comune da parte delle parti interessate alla celebrazione, la richiesta relativa all'utilizzo dei luoghi ove effettuare le celebrazioni (reperibile sul sito internet del Comune di Rubano), la scelta della data e degli orari per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, è inoltrata alla PEC del Comune di Rubano o direttamente al protocollo da parte delle parti almeno 90 giorni lavorativi precedenti la celebrazione.
3. L'ufficio di stato civile esamina le istanze in ordine di arrivo al protocollo, di norma entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, accertata la disponibilità della sala, accorderà l'utilizzo della stessa, oppure comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.
4. La prenotazione non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti:
 - non presenteranno, tramite invio alla PEC o direttamente al protocollo del Comune, la richiesta di avvio del procedimento per la pubblicazione di matrimonio o di costituzione delle unioni civili; la modulistica relativa ai due procedimenti è reperibile sul sito internet

del Comune di Rubano.

- non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo della relativa tariffa per l'utilizzo della sala e per i bolli previsti per legge all'ufficio di stato civile, pagamento effettuato secondo le modalità indicate dall'ufficio medesimo o comunque pubblicate sul sito internet del Comune di Rubano.
5. Il mancato avvio del procedimento per la pubblicazione di matrimonio o per la costituzione dell'unione civile, oltre alla mancata presentazione della documentazione comprovante il pagamento dei costi previsti per l'erogazione del servizio richiesto, entro 15 giorni dalla conferma della possibilità di utilizzo dei luoghi richiesti per la celebrazione di cui al comma 3 del presente articolo - ma in ogni caso non prima di 6 mesi dalla data prevista per la celebrazione - costituisce esplicita rinuncia da parte dei richiedenti.

Art. 14 – MATRIMONIO O UNIONE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi. In ogni caso il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.
2. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 15 (quindici) giorni prima della celebrazione, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 15 - MATRIMONIO CIVILE E UNIONE CIVILE PER DELEGA

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvenga per delega di altro Comune, gli sposi o le parti dovranno inoltrare la preventiva richiesta relativa all'utilizzo dei luoghi ove effettuare le celebrazioni, la scelta della data e degli orari per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili con le medesime modalità e termini indicati nel precedente articolo 13.
2. Il matrimonio e l'unione civile potranno essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Nella fattispecie prevista dal presente articolo, la prenotazione avrà efficacia subordinatamente all'adempimento di quanto previsto dall'articolo 13 comma 4 e 5 e all'acquisizione della delega da parte di altro Comune.

Art. 16 – FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai diretti interessati, due testimoni maggiorenni (uno per ciascuno dei contraenti), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. Almeno 15 giorni prima della data prevista per la celebrazione, gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni, e dichiarare il regime patrimoniale prescelto.
3. In caso, per motivi d'urgenza, di variazione dei testimoni e/o dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente la celebrazione.

Art. 17 – MATRIMONI CIVILI DI CITTADINI RESIDENTI DA CELEBRARSI IN ALTRO COMUNE

1. I nubendi residenti nel Comune di Rubano che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l'ufficiale dello stato civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente regolamento di stato civile, in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall'art.109 del codice civile e 67 del D.P.R. n.396/2000.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - il codice civile
 - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e ss.mm.ii.
 - il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
 - lo Statuto Comunale
 - Legge 76, 20 maggio 2016 e ss.mm.ii.

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione del medesimo regolamento.